



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Sezione regionale per il Friuli-Venezia Giulia

*ASGI sez. regionale per il F.V.G. sede di Udine,
via S. Francesco d'Assisi, 39- Udine (Italia)
Tel. – Fax 0432/507115 – e-mail: info@asgi.it*

*ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)
Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: segreteria@asgi.it*

Udine/Torino, 28 novembre 2011

Preg.mo Dott. Renzo Tondo

**Presidente
Regione Friuli-Venezia Giulia
Via Carducci, 6
34100 TRIESTE**

**Spett. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche europee
Piazza Nicosia, 20
00186 ROMA**

Preg.mo Dott. Pierfrancesco Galante

**Prefetto di Pordenone
Ufficio territoriale del Governo
Borgo S. Antonio 17
33170 – Pordenone**

Preg.ma Dott.ssa Chiara Adamo

**Head Unit
Commissione europea
Direzione Generale Giustizia
Direzione C: Diritti fondamentali e cittadinanza dell'UE
Unità C2: Cittadinanza dell'Unione europea
B.1049 Brussels Belgium**

OGGETTO: Profili di contrasto con il diritto costituzionale, con la legislazione interna nazionale e regionale ed il diritto dell'Unione europea della delibera della giunta comunale di Azzano Decimo (prov. di Pordenone) in materia di "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi"- Definizione delle direttive agli uffici per la disciplina e la regolamentazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed assistenziali in favore dei cittadini comunitari ed extracomunitari (verbale n. 182 seduta del 26/10/2011).

Premessa

In data 23 gennaio 2008 il Sindaco del Comune di Azzano Decimo (prov. di Pordenone) emanava un'ordinanza comunale avente per oggetto *"l'applicazione della disciplina prevista dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 e dalle leggi regionali 31 marzo 2006 e 4 marzo 2005 n. 5 per i cittadini comunitari e loro familiari, cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno e cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo"* (ordinanza n. 4/2008). Con tale ordinanza, il Sindaco di Azzano Decimo disponeva in sostanza l'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, comunitari e non, dagli interventi di assistenza sociale erogabili dalla propria amministrazione.

Contro tale ordinanza, in data 10 febbraio 2008, l'A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) inviava un esposto alla Commissione europea rilevando evidenti profili di contrasto dell'ordinanza sindacale rispetto ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e libertà di circolazione di cui al diritto dell'Unione europea.

Con nota dd. 10.12.2008, prot. D 15540, la Commissione europea prospettava alle autorità italiane una possibile violazione della normativa UE da parte della suddetta ordinanza comunale chiedendo al Governo italiano di presentare le proprie osservazioni in proposito e aprendo di conseguenza una procedura preliminare di infrazione del diritto UE (n. NIF 2008/4597).

A seguito di ulteriori solleciti da parte della Commissione europea e dell'espressa richiesta del Presidente della Regione FVG, Renzo Tondo, rivolta al Sindaco di Azzano Decimo, con l'ordinanza n. 22/2010 dd. 21.10.2010, il Sindaco facente funzioni del Comune di Azzano Decimo procedeva finalmente alla revoca della precedente ordinanza n. 4/2008. A seguito di tale ordinanza di revoca, la Commissione europea sospendeva il procedimento preliminare di infrazione del diritto UE aperto nei confronti del Governo italiano, riservandosi tuttavia di riaprirlo nel caso in cui le disposizioni contestate venissero nuovamente riproposte dalle autorità comunali di Azzano Decimo

Si fa, infatti, presente, che nell'ordinanza emanata in data 22.10.2010, il Sindaco facente funzioni espressamente si riservava, comunque, di salvaguardare i contenuti della vecchia ordinanza revocata, mediante trasposizione degli stessi nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, di successiva discussione al consiglio comunale (*"ritenendosi, pertanto, ammissibile la sua revoca [dell'ordinanza n. 4/2008 n.d.r.] con riserva, comunque, di salvaguardarne i contenuti, per la parte ancora*

compatibile con l'attuale quadro normativo, mediante trasposizione degli stessi in un apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, giustamente disposto dall'art. 48, III comma del d.lgs. n. 267/2000"). e questo con il fine implicito di aggirare l'avvio del procedimento di infrazione del diritto europeo.

Si viene ora a conoscenza che nella seduta svoltasi lo scorso 26 ottobre 2011, la Giunta comunale di Azzano Decimo ha approvato all'unanimità una delibera recante *“Modifica- integrazione al “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi”. Definizione delle direttive agli uffici per la disciplina e la regolamentazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed assistenziali in favore di cittadini extracomunitari e comunitari”* (verbale n. 182). Per il tramite di detta delibera, si introducono nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi due norme volte tra l'altro a definire i presupposti per il riconoscimento delle prestazioni sociali ed assistenziali per i cittadini stranieri, comunitari e non.

Con detta delibera e per effetto delle nuove disposizioni del regolamento comunale, le autorità comunali di Azzano Decimo realizzano quanto annunciato nell'ottobre 2010, ovvero reintroducono in una nuova veste nell'ordinamento comunale le disposizioni della precedente ordinanza n. 4/2008, reintegrando le medesime finalità discriminatorie nei confronti dei cittadini di Stati membri dell'UE e di Stati terzi regolarmente soggiornanti nel territorio del Comune di Azzano Decimo, in aperta violazione di norme del diritto nazionale ed europeo.

Appare palese inoltre l'intenzione delle autorità politiche di Azzano Decimo di aggirare la procedura di infrazione del diritto UE avviata dagli organi europei, in aperta violazione dei principi di correttezza e buona fede che dovrebbero improntare le relazioni tra le autorità dei Paesi membri e le istituzioni europee.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 258 del TFUE si chiede con la presente alla Commissione europea di riaprire urgentemente la procedura di infrazione a suo tempo avviata nei confronti delle autorità italiane per violazione del diritto UE da parte delle autorità comunali di Azzano Decimo.

Profili di contrasto della nuova delibera del Comune di Azzano Decimo n. 182 dd. 26.10.2011 con le norme nazionali e del diritto UE.

Sebbene l'art. 46 del nuovo Regolamento comunale in materia di sistema integrato dei servizi sociali ed assistenziali in favore dei cittadini comunitari e extracomunitari affermi che il Comune di Azzano Decimo si attiene, nella materia, alla normativa comunitaria prevista dalle direttive n. 2003/109/CE e 2004/38/CE, così come recepite in Italia rispettivamente con i d.lgs. n. 3/2007 e 30/2007, così come alle disposizioni nazionali e regionali di cui alle leggi n. 328/2000 e 388/2000 nonché al d.lgs. n. 286/98 (T.U. leggi sull'immigrazione), tale disposizione viene espressamente smentita dalla norma successiva, l'art. 47 comma 2, nella quale si prevede che *“le prestazioni sociali ed assistenziali possano essere riconosciute solo ai*

cittadini comunitari che siano già titolari di un permesso di soggiorno o altro titolo equipollente, nonché ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di soggiornante di lungo periodo al momento della presentazione dell'istanza" (sottolineatura nostra).

E' del tutto evidente che in tal modo si vengono ad escludere tout court dalla fruizione del sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Azzano Decimo tutti i **cittadini extracomunitari** titolari di permesso di soggiorno (con la sola eccezione di quelli titolari del permesso per lungo soggiornanti), in aperta violazione dell'art. 41 d.lgs. n. 286/98 che stabilisce la parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale degli stranieri di Paesi terzi regolarmente soggiornanti e titolari di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. Avendo in considerazione i basilari principi della gerarchia delle fonti normative, per cui un regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può certo derogare ad una norma di rango primario quale quella legislativa, ne risulta palese l'illegittimità dell'atto assunto dalla Giunta comunale di Azzano Decimo.¹ Ulteriormente, ne risulta palese l'incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost, così come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale ed in special modo dalla sentenza n. 40/2011 con la quale la Corte si è chiaramente espressa per l'illegittimità dell'esclusione dal sistema integrato dei servizi sociali fondata sull'esclusivo criterio della nazionalità, in quanto suscettibile di creare distinzioni arbitrarie in relazione alla natura e agli scopi dei benefici sociali previsti, volti ad affrontare situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale.²

Ugualmente la delibera comunale di Azzano Decimo esclude dal sistema integrato dei servizi sociali e dalle relative prestazioni i **rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria**, i quali si vedrebbero assicurate solo le prestazioni emergenziali di prima assistenza, in base all'art. 48 c. 1 del nuovo regolamento (*"In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della l.r. n. 6/2006 sono in ogni caso garantite le misure di prima assistenza ai profughi, agli stranieri e agli apolidi"*).

Questo determina una palese violazione del diritto dell'Unione europea, nel quale rientra anche il principio di parità di trattamento in materia di accesso all'assistenza sociale tra cittadini nazionali e **beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria**, di cui alla direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE, attuata in Italia con il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251. L'art. 28 di detta direttiva stabilisce

¹ Vale il medesimo ragionamento considerando che tanto la legislazione nazionale sul sistema integrato degli interventi e servizi sociali (l. 8.11.2000, n. 388) quanto quella regionale (l.r. FVG n. 6 dd. 31.03.2006) prevedono il diritto dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, ai sensi dell'art. 41 del T.U. imm., di accedere alle prestazioni e ai servizi. Ne consegue che l'art. 47 comma 2 dell'allegato A alla delibera della Giunta del Comune di Azzano Decimo viola anche per tali ragioni il principio fondamentale della gerarchia delle fonti giuridiche esorbitando dai poteri assegnati all'ente locale, in quanto il richiamo formale effettuato alle norme statali e regionali nelle premesse della delibera e nell'art. 46 viene di fatto smentito nella concretezza della norma successivamente inserita nell'art. 47. Un ulteriore profilo di illegittimità consisterebbe nel fatto che la Giunta comunale di Azzano Decimo avrebbe approvato la delibera sul regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, senza aver coinvolto il Consiglio comunale per l'adozione da parte di quest'ultimo dei criteri generali, come invece previsto dall'art. 48 c. 3 del d.lgs. n. 267/2000.

² La palese incostituzionalità della delibera del Comune di Azzano Decimo si manifesta nel momento in cui si consideri che i Regolamenti comunali ex art. 6 del T.U.E.L. sono soggetti al rispetto dei principi generali fissati dalla legge (statale o regionale) oltretutto dalla Costituzione ed il principio di non discriminazione costituisce certamente un principio generale dell'ordinamento giuridico, riconosciuto dalla Corte Costituzionale quale norma di diritto internazionale consuetudinario (sentenza n. 306/2008).

infatti che “1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ricevano, nello Stato membro che ha concesso tali status, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione 2. In via d’eccezione alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l’assistenza sociale per i beneficiari della protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione”. La portata di tale diritto alla parità di trattamento del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria è ulteriormente chiarito dal *considerando* n. 33 introduttivo al testo della direttiva medesima, nel quale si afferma: “Per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, senza discriminazioni nel quadro dei servizi sociali, assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati”.

La Repubblica italiana ha recepito pienamente il principio di parità di trattamento prevedendo espressamente che “I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino in materia di assistenza sociale e sanitaria” (art. 27 d.lgs. n. 251/2007). I rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria pertanto non possono essere fatti oggetto di discriminazioni da parte degli Enti locali, i quali sono vincolati direttamente dalla norma tanto comunitaria, quanto da quella nazionale che l’ha recepita.

La nuova delibera del Comune di Azzano Decimo, peraltro, presenta diversi e gravi profili di contrasto con il diritto europeo e nazionale per quanto concerne gli stessi **cittadini di Stati membri dell’Unione europea** che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, in quanto sottopone anche quest’ultimi a limitazioni all’accesso al diritto all’assistenza sociale che appaiono incompatibili con il diritto europeo e le conseguenti norme di recepimento nell’ordinamento interno.

Innanzitutto l’art. 47 c. 2 del nuovo regolamento del Comune di Azzano Decimo in materia di sistema integrato degli interventi e servizi sociali, pone quale requisito di accesso alle prestazioni sociali ed assistenziali per i cittadini comunitari la titolarità “di un permesso di soggiorno o altro titolo equipollente”, in palese contrasto con il chiaro dettato normativo di cui all’art. 25 della direttiva europea n. 2004/38/CE secondo cui “Il possesso di un attestato d’iscrizione di cui all’articolo 8,....non può in nessun caso essere un prerequisito per l’esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova”. Di conseguenza, appare chiaro che l’accesso alle prestazioni e ai servizi di assistenza sociale comunali dei cittadini di Stati membri dell’UE e dei loro familiari titolari del diritto alla libera circolazione e al soggiorno non può essere vincolato alla presentazione da parte dell’interessato dell’attestazione dell’iscrizione anagrafica di cui all’art. 9 c. 2 d.lgs. n. 30/2007, ovvero, per i familiari, della carta di soggiorno, così come tali documenti non hanno valore costitutivo del diritto alla parità di trattamento anche nella materia dell’assistenza sociale, ma solo dichiarativo, non potendo dunque essere negata l’assistenza sociale nella pendenza del rilascio dei medesimi qualora gli interessati possano provare il possesso dello status in altri modi. Tale principio è stato recentemente pienamente introdotto nell’ordinamento interno con il nuovo testo dell’art. 19 c. 4 del d.lgs n.

30/2007, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. f) della legge n. 129/2011, per cui il possesso del relativo documento attestante il diritto al soggiorno del cittadino comunitario e/o del suo familiare non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto.

In secondo luogo, l'art. 47 del nuovo Regolamento comunale, introdotto dalla delibera dd. 26 ottobre, vincola l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali di **tutti** i cittadini comunitari, e di quelli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, al requisito del possesso per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e commisurate all'importo dell'assegno sociale, nonché al possesso di un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra i rischi sanitari. La violazione delle norme di diritto europeo sulla libera circolazione dei cittadini di Paesi membri e di quelle sui cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti è palese e di inaudita gravità. Rispetto ai cittadini di Paesi membri UE, infatti, il nuovo testo di regolamento comunale non distingue tra il soggiorno dei "lavoratori" ed il soggiorno dei c.d. "inattivi", sottoponendo anche ai primi al requisito della disponibilità delle risorse economiche minime per l'accesso al diritto all'assistenza sociale, nonostante la direttiva europea sulla libera circolazione (n. 2004/38/CE) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea facciano discendere dallo status di lavoratore di per sé il diritto al soggiorno e alla parità di trattamento e questo anche nelle situazioni in cui la retribuzione percepita sia inferiore a quanto ritenuto il minimo vitale nello Stato ospitante.³

Ugualmente, con riferimento ai cittadini comunitari "inattivi", la previsione di un reddito minimo come condizione per accedere all'assistenza sociale, viola apertamente l'art. 8 c. 4 della direttiva n. 2004/38/CE ove si precisa che *"Gli Stati membri si astengono dal fissare l'importo preciso della risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell'interessato"*. Proprio al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, il Parlamento italiano ha recentemente approvato la legge 2 agosto 2011, n. 129 (*"Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari..."*),⁴ che all'art. 1 c. 1 lett. a c) prevede che all'art. 9 del d.lgs. n. 30/2007, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3 bis. *Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lett. b e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base ad un altro diritto soggettivo*».

La decisione del Comune di Azzano Decimo inoltre contrasta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea secondo la quale, per il solo fatto di essere legalmente residente in un altro Stato membro, il cittadino dell'UE si considera rientrante nel campo di applicazione *ratione personae* dell'art. 21 del TFUE, il che gli assicura il diritto di non essere discriminato rispetto al cittadino nazionale in ragione della sua nazionalità ai sensi dell'art. 18 del TFUE anche nella materia dell'assistenza sociale.⁵

³ Si veda Corte europea di Giustizia, causa C-53-81, *Levin*, par. 16. Si ricorda inoltre che l'art. 7 della direttiva n. 2004/38/CE prevede pure il mantenimento dello status di lavoratore anche dopo la cessazione del rapporto lavorativo, in determinate situazioni e a determinate condizioni.

⁴ D.L. 23 giugno 2011 convertito in legge n. 129/2011 (G.U. n. 181 dd. 5.8.2011).

⁵ Si veda CGE, sentenza *Martinez-Sala*, causa C-85/96, par. 26.

La lettura combinata degli artt. 47 e 49 c. 2 del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi appare reintrodurre ciò che era stato già previsto dalla precedente ordinanza comunale n. 4 dd. 23.01.2008 e che era stata oggetto dei rilievi di violazione del diritto europeo da parte della Commissione europea in sede di procedura preliminare di infrazione. Infatti, con la delibera n. 182 dd. 26 ottobre 2010 viene ora riproposta la modalità per cui ai servizi sociali del Comune di Azzano Decimo viene richiesto di valutare sistematicamente le richieste di erogazione di prestazioni e servizi sociali presentate da cittadini comunitari e loro familiari con conseguente obbligo di segnalazione alle autorità competenti (con ogni evidenza la questura) di tutte quelle situazioni ove venga accertato la supposta mancanza dei requisiti reddituali ed economici per il mantenimento del diritto al soggiorno in Italia affinché queste ultime espletino le pratiche per l'allontanamento dal territorio nazionale .

La delibera così formulata, sebbene non sia in sé in grado di incidere sul diritto al soggiorno dei cittadini comunitari e loro familiari, in quanto i provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini di Stati membri UE e dei loro familiari esorbitano dalle competenze dell'ente locale, rientrando nelle sfere di competenza esclusiva dell'autorità di Pubblica Sicurezza, costituisce pur sempre una violazione del principio di non discriminazione, in quanto suscettibile di avere un effetto deterrente nei confronti delle categorie di cittadini protetti dal diritto europeo riguardo al riconoscimento del loro diritto all'assistenza sociale.⁶ Ne consegue che la previsione contenuta nel Regolamento comunale costruisce pur sempre una palese violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 18 del TFUE, all'art. 24 della direttiva n. 2004/38, all'art. 7 c. 2 del Regolamento (UE) n. 492/2011 in combinato disposto con il considerando n. 16 delle premesse alla direttiva n. 2004/38/CE e all'art. 14 del testo per cui *“una misura di allontanamento non dovrebbe essere la conseguenza automatica del ricorso al sistema di assistenza sociale”*, principio ripreso dal nuovo testo dell'art. 21 c. 1 del d.lgs. n. 30/2007, così come modificato dalla legge n. 129/2011: *“L'eventuale ricorso da parte del cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso”*. Ne deriva come logica conseguenza che la segnalazione da parte del Sindaco al Questore per l'eventuale considerazione di un provvedimento di allontanamento non può avere carattere sistematico in occasione di ogni eventuale richiesta di assistenza o prestazione sociale, ma solo qualora il ricorso al sistema di assistenza sociale acquisisca carattere sistematico diventando un onere irragionevole per lo Stato ospitante, fermo restando le esigenze di un bilanciamento con gli interessi della persona in oggetto, avendo dunque in considerazione anche la durata del suo soggiorno, la situazione personale, se le ragioni del protrarsi di una condizione di assistenza siano o meno derivanti da cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà , ecc.⁷ Ugualmente, l'art. 14 c. 2 della direttiva n. 2004/38/CE vieta che gli organi degli Stati membri possano sottoporre i cittadini comunitari e loro familiari a verifiche a carattere sistematico sulla permanenza delle

⁶ Con la sentenza *Feryn* (sentenza 10.07.2008, causa C- 54/07), la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto come l'annuncio di una discriminazione equivale ad una discriminazione proibita qualora sia idoneo a dissuadere fortemente i membri del gruppo collettivamente discriminato dall'avanzare la richiesta di accedere o avvalersi di un'opportunità, beneficio, bene o servizio offerto al pubblico

⁷ CGE, sentenza 20.09.2001, causa C-184/99, *Grzelczyk*.

condizioni per il mantenimento del diritto di soggiorno, mentre tali verifiche possono essere effettuate solo ove sussista un dubbio ragionevole sul venire meno delle condizioni.

Appare illogica ed irragionevole la previsione contenuta nell'allegato alla delibera del Comune di Azzano Decimo che subordina l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale dei **cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti** al possesso di risorse economiche sufficienti, in quanto tale contro-circuito normativo finirebbe per svuotare di ogni sostanza il principio di parità di trattamento di cui all'art. 11 c. 1 lett. d), privando di tale diritto proprio coloro che ne avrebbero bisogno. Appare privo di senso inoltre prevedere l'obbligo di segnalazione da parte dei servizi sociali alle autorità competenti (questura) afferente la supposta mancanza in capo al richiedente la prestazione assistenziale di risorse economiche sufficienti, richiedendone l'avvio della procedura di allontanamento dal territorio nazionale. Si rileva infatti che il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti è volto a sancire per lo straniero una condizione di avvenuta integrazione e radicamento sul territorio nazionale dalla quale discende l'attribuzione di una condizione giuridica fondata sulla stabilità del soggiorno e sulla parità di trattamento con i cittadini nazionali per tutta una serie di facoltà e prerogative. Ne discende che la direttiva europea n. 109/2003/CE prevede che il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti sia "a tempo indeterminato" e possa essere revocato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale ovvero per la perdurante assenza del possessore dal territorio nazionale e non certamente per motivi legati alla condizione sociale e ai mezzi di sostentamento. Pertanto, la misura della segnalazione alla questura in caso di presentazione di una domanda di assistenza sociale da parte dei cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti sembrerebbe avere come unica ratio quella di scoraggiarli e dissuaderli dal rivolgersi ai servizi sociali, con evidenti effetti discriminatori nei loro confronti, determinando in altri termini una discriminazione nei risultati proibita dal diritto europeo.⁸

Conclusioni

In conclusione, rilevando la manifesta illegittimità della delibera n. 128 dd. 26/10/2011 della Giunta comunale di Azzano Decimo, rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, alle norme legislative nazionali e regionali, nonché alle norme del diritto dell'Unione europea, si richiede:

- alla Giunta regionale del FVG, ai sensi dell'art. 60 della L.R. n. 6/2006 di adottare i provvedimenti sostitutivi necessari ad assicurare nel territorio del Comune di Azzano Decimo il rispetto delle norme della L.R. n. 6/2006 che sarebbero altrimenti violate ed inattuata nei confronti dei cittadini stranieri, comunitari e non;
- al Governo Italiano, ai sensi dell'art. 8 della legge 5.6.2003, n. 131 (*"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3"*, art. 8 : *"Attuazione dell'art. 120 Cost. sul potere sostitutivo"*) di intimare al Sindaco di Azzano Decimo di

⁸ Si vedano le analoghe considerazioni di cui alla nota n. 6 di cui sopra.

revocare il provvedimento, provvedendo, in caso di diniego, alla nomina di un apposito commissario;

- alla Commissione europea di riaprire la procedura di infrazione del diritto dell'Unione europea già a suo tempo avviata in relazione all'ordinanza del Comune di Azzano Decimo n. 4/2008 (procedura d'infrazione n. 2008/4597).


Si trasmette la presente segnalazione all'UNAR affinché formuli urgentemente agli enti competenti una raccomandazione ed un parere in merito, avvalendosi delle prerogative assegnategli dall'art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003, in quanto Autorità Nazionale contro le discriminazioni razziali, costituita per effetto del recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE.

p. l'A.S.G.I.

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Sez. regionale per il Friuli-Venezia Giulia

Avv. Anna Cattaruzzi


Udine, 28 novembre 2011

A. S. G. I.
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Via Gerdil, 7 - 10152 TORINO
C.F. 97086880156 - P.IVA 07430560016